Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79 **NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 39 del 18.12.09

PROPONENTE: Ditta Vincenti s.r.l.

COMUNE: Stazzema (LU)

OGGETTO: Variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA LOPPIETO"

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata

dal

al

n.° del registro

 $IL\ DIRETTORE$

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 01.12.09, prot. 4713 è pervenuta al Parco, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di variante al progetto di coltivazione del sito denominato *CAVA LOPPIETO* in comune di *Stazzema* presentato dalla ditta *Vincenti s.r.l.* con sede in Pontestazzemese;

Viste le proprie determinazioni n. 4 del 05.05.01 e n. 13 del 02.10.06 relative al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA LOPPIETO" e successiva variante:

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco;

Preso atto che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta riunitasi in data 14.12.09 ha ritenuto soddisfacente la documentazione prodotta, assumendo gli esiti dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto di coltivazione già autorizzato e delle integrazioni riferite alla variante in oggetto, quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto comprensivo della variante proposta ed ha stabilito le seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere verificate le condizioni di stabilità dei fronti di cava;
- b) eventuali apporti di rocce e terre da scavo dall'esterno, ai fini del ripristino, dovranno essere conformi a tutto quanto previsto dall'art. 186 del D. Lgs. 152/06 e succ. mod. ed integr.;
- c) la Ditta dovrà presentare entro il 16.03.2010 un progetto di gestione delle acque meteoriche ai sensi degli art. 39 e 40 della DPGR 8 settembre 2008 n. 46/R;
- d) la Ditta dovrà presentare entro il 29.10.2010 una richiesta di autorizzazione alle emissioni diffuse ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- e) l'inerbimento, previsto nei lavori di ripristino, dovrà essere realizzato mediante l'utilizzo di fiorume di fieno e non miscugli di graminacee.

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 1.549,26 tramite bonifico registrato con reversale n. 349 del 04.12.09 a copertura degli anni successivi alla scadenza della autorizzazione e fino al termine consentito per il vincolo paesaggistico; il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰;

DETERMINA

di confermare la validità della **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché del **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, espressi con proprie determinazioni n. 4 del 05.05.01 e n. 13 del 02.10.09, anche per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato CAVA LOPPIETO, acquisita al protocollo del Parco in data 01.12.09, n. 4713;

di confermare il **Programma di Gestione Ambientale** della determinazione n. 13 del 02.10.09 come di seguito richiamato e modificato:

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

Si procede alla realizzazione delle attività previste in questa fase, ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) dovranno essere verificate le condizioni di stabilità dei fronti di cava;
- b) eventuali apporti di rocce e terre da scavo dall'esterno, ai fini del ripristino, dovranno essere conformi a tutto quanto previsto dall'art. 186 del D. Lgs. 152/06 e succ. mod. ed integr.;
- c) la Ditta dovrà presentare entro il 16.03.2010 un progetto di gestione delle acque meteoriche ai sensi degli art. 39 e 40 della DPGR 8 settembre 2008 n. 46/R;
- d) la Ditta dovrà presentare entro il 29.10.2010 una richiesta di autorizzazione alle emissioni diffuse ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- e) si richiamano le prescrizioni dell'Arpat contenute nel fax del 13.09.06 allegato alla precedente determinazione di PCA n. 13/06;
- f) in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;

ATTIVITA' DI RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività previste in questa fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- g) l'inerbimento, previsto nei lavori di ripristino, dovrà essere realizzato mediante l'utilizzo di fiorume di fieno e non miscugli di graminacee.
- h) nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);
- i) i fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;
- j) i soggetti vegetali eventualemente introdotti in fase di ripristino, dovranno avere provenienza autoctona certificata;
- k) non è consentito l'uso della "marmettola" come costituente minerale del miscuglio colturale da utilizzare come substrato vegetativo;
- l) si segnala l'inopportunità di mettere a dimora talee di "Salix caprea", considerate le scarse capacità rizogene della specie;

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

- n) nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti:
- o) nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

DETERMINA ALTRESI'

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con validità temporale fino al **12.10.2014**;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per la *autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica*;

di dare atto che il Parco relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale non è tenuto a verificare la titolarità dei diritti di proprietà del Proponente;

di dare atto altresì che relativamente al procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistica ed idrogeologica, la validità del presente atto è subordinata alla verifica di legge in merito alla proprietà, possesso o detenzione a qualsiasi titolo dei beni oggetto di autorizzazione;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema e alle A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore dott. arch. Raffaello Puccini

AS/as/Det. p.c.a. 39/09